



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **34** del **19/05/2016**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2016 - ATTO DI CONVALIDA.**

Adunanza ordinaria del 19/05/2016 ore 15:15 seduta pubblica.
Il presidente Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,35.

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 28 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Benelli Alessandro	-	X	Berselli Emanuele	X	-
Bianchi Gianni	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Capasso Gabriele	X	-	Carlesi Massimo Silvano	X	-
Cenni Roberto	X	-	De Rienzo Filippo Giovanni	-	X
Garnier Marilena	-	X	Giugni Alessandro	X	-
La Vita Silvia	X	-	Lombardi Roberta	X	-
Longo Antonio	X	-	Longobardi Claudia	X	-
Mennini Roberto	X	-	Milone Aldo	X	-
Mondanelli Dante	-	X	Napolitano Antonio	X	-
Pieri Rita	X	-	Rocchi Lorenzo	X	-
Roti Luca	X	-	Santi Ilaria	X	-
Sanzo' Cristina	X	-	Sapia Marco	X	-
Sciumbata Rosanna	X	-	Silli Giorgio	X	-
Tassi Paola	X	-	Tropepe Serena	X	-
Vannucci Luca	X	-	Verdolini Mariangela	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale Roberto Gerardi.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :
, Biancalani Luigi, Alessi Filippo, Faltoni Monia, Ciambellotti Maria Grazia

(omissis il verbale)



Oggetto: **APPROVAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2016 - ATTO DI CONVALIDA.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014 e che disciplina la tassa sui rifiuti TARI;

Considerati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per gli anni 2016/2017/2018, presentato dalla Società A.S.M. S.p.A., ai fini di determinare il costo del servizio relativo alla tariffa di igiene ambientale per l'anno 2016;

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 21/12/2015 con la quale è stata approvata la TARI per l'anno 2016;

-Richiamati gli artt. 3 e 21-nonies della Legge 241/90 e s.m.i.

-Richiamata inoltre la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4094 del 1/10/2013 con la quale sono state annullate, per difetto di motivazione, alcune deliberazioni del Comune di Prato attinenti all'approvazione della tariffa di igiene urbana;

- Atteso pertanto che è interesse dell'Amministrazione Comunale integrare la motivazione della sopra citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 21/12/2015, riguardo al metodo con cui si è giunti alla determinazione della TARI per le utenze domestiche e non domestiche, fermo ed impregiudicato, sin da ora, il restante contenuto del medesimo atto, al fine di rendere chiaro ed esplicito il criterio applicato per la quantificazione del tributo e conseguentemente sanare il vizio di illegittimità del suddetto provvedimento, per difetto di motivazione;

Precisato che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutte gli oneri relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

Evidenziato quanto segue:

l'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. titolato regolamento attuativo dell'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 "recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" prevede che "la tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" e che "la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1".

Per la "determinazione della tariffa", l'art. 3 stabilisce che "sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli



interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato". Gli enti locali devono, cioè, in primo luogo individuare il costo complessivo del servizio e procedere successivamente a determinare la tariffa;

Quanto alla composizione della tariffa, l'art. 3, comma 2, ribadisce – in ossequio all'art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997 – che *"la tariffa è composta da una **parte fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una **parte variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione".*

La tariffa è dunque la somma di due parti: la parte fissa e la parte variabile.

La parte fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti.

La parte variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

L'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 articola poi la tariffa in due fasce: una di utenza domestica e una non domestica.

Come già ricordato, l'art. 6 prevede che la **tariffa per le utenze non domestiche** sia composta di una parte fissa e di una parte variabile, destinate a coprire, rispettivamente, i costi fissi e i costi variabili del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Per quanto riguarda la determinazione della quota variabile, l'art. 6, comma 2, stabilisce che *"per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze".* Tuttavia, per gli enti locali che non siano ancora organizzati, il medesimo articolo consente il ricorso a un sistema presuntivo *"prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1".*

L'allegato 1, punto 4.4 individua il meccanismo per il *"calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche"*.

In particolare, la quota variabile si ottiene come "prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione". Il costo unitario "è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche".

Il coefficiente di produzione (KD) è il "coefficiente potenziale in kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività".

Si tratta, dunque, di un criterio che tiene, comunque conto, della quantità dei rifiuti prodotti e dei costi, avendo come parametro la stima della produzione annua di rifiuti per ogni diversa attività.

Si tratta, inoltre, di un criterio che si inserisce in una prima fase transitoria di applicazione delle tariffe, in attesa che gli enti locali organizzino e strutturino sistemi di misurazione puntuale delle quantità dei rifiuti conferiti dalle singole utenze.



Ciò detto, in applicazione stretta della disciplina normativa sopra richiamata, il Comune di Prato, al fine di approvare la tariffa del servizio in parola, ha determinato annualmente il coefficiente di produzione (KD) nell'ambito dell'intervallo di riferimento previsto dal D.P.R. 158/99, per ciascuna categoria produttiva indicata, e di cui alla tabella 4 di tale norma.

Il criterio di scelta del coefficiente da attribuire a ciascuna categoria, al momento dell'entrata in vigore del metodo normalizzato, si è basato sulla stima della raccolta dei rifiuti prodotti per ogni categoria, rispetto al dato complessivo;

Allo scopo di affinare la scelta dei coefficienti di cui al punto precedente, l'Amministrazione ha commissionato al gestore del servizio, ovvero alla società ASM SpA uno studio comparativo sulle produzioni dei rifiuti delle principali tipologie di attività economiche presenti nel territorio comunale, consistente nell'analisi e comparazione dei valori del coefficiente di produzione annuo applicato in cinque comuni italiani, Milano, Parma, Modena, Carpi e Sassuolo, realtà similari a quella della Provincia di Prato.

L'esito di tale studio comparativo, evidenziato nell'allegato A della relazione di ASM SpA che viene allegata al presente deliberato (Allegato 1), ha sostanzialmente confermato la scelta dei coefficienti finora applicati per le varie categorie;

Si evidenzia che a partire dal marzo 2010, ASM SpA è passata progressivamente ad un servizio di raccolta e ritiro dei rifiuti urbani porta a porta, che prevede la consegna di contenitori per la raccolta muniti di chip elettronico, che permettono di tracciare il numero di svuotamenti effettuati e, quindi il quantitativo effettivo di rifiuti prodotti; tale sistema di rendicontazione, applicato negli anni ad un campione sempre più vasto di utenza ai fini di un monitoraggio sulla reale produzione di rifiuti, ha confermato, con un grado di attendibilità assoluta, i coefficienti di produzione kd associati alle varie categorie, come evidenziato dalla relazione pervenuta al Comune di Prato da parte della società ASM SpA e di cui al punto precedente (Allegato 1);

Conclusivamente, i risultati delle analisi comparative effettuate in precedenza e poi, i servizi di pesatura per ciascuna utenza effettuati dal Gestore ASM SpA, supportano oggettivamente la corretta applicazione per tutte le categorie, dei coefficienti Kd utilizzati ai fini della determinazione della tariffa a partire dall'anno 2005;

Dato atto quindi, che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti per la determinazione della tariffa, applicati per il nuovo tributo TARI, ed approvati con l'atto inizialmente richiamato, sono conformi al D.P.R.158/1999;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Servizio PF Governo del territorio in riferimento alla regolarità tecnica in data 27.04.2016 e dal Responsabile del Servizio Servizi Finanziari e Tributi in data 13.05.2016, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere espresso dalla Commissione permanente n. 2 "Sviluppo Economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie" in data 18.05.2016;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;



(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Presenti **28** La consigliera Sanzò non partecipa al voto

Favorevoli **17** Santi, Sapia, Carlesi, Tropepe, Rocchi, Alberti, Calussi, Sciumbata, Mennini, Lombardi, Longobardi, Napolitano, Roti, Bartolozzi, Tassi, Vannucci, Bianchi,

Astenuti **10** Berselli, Giugni, Silli, Pieri, Cenni, Longo, Verdolini, Capasso, La Vita, Milone,

APPROVATA

DELIBERA

1) di integrare e convalidare, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 241/90 e s.m.i., con la suesposta relazione esplicativa nonché con la relazione della società ASM SpA allegata e parte integrante al presente atto, per la parte concernente il metodo di calcolo della tariffa TARI e l'applicazione del coefficiente Kd per ciascuna delle categorie di cui alla tab. 4 del D.P.R 158/99, il seguente atto:

a) deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 21/12/2015 con la quale è stata approvata la TARI per l'anno 2016;

2) di dare atto che a seguito dell'approvazione del presente atto non vengono introdotte modifiche alla TARI approvata, per l'anno 2016, con la deliberazione di cui al punto precedente;

3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al PdR entro 120 giorni.

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti **28** La consigliera Sanzò non partecipa al voto

Favorevoli **17** Santi, Sapia, Carlesi, Tropepe, Rocchi, Alberti, Calussi, Sciumbata, Mennini, Lombardi, Longobardi, Napolitano, Roti, Bartolozzi, Tassi, Vannucci, Bianchi,

Astenuti **10** Berselli, Giugni, Silli, Pieri, Cenni, Longo, Verdolini, Capasso, La Vita, Milone,



Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Roberto Gerardi

Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi